

TAR Emilia Romagna, Sezione Parma - Sentenza 25/05/2005 n. 288  
legge 109/94 Articoli 17, 2 - Codici 17.2, 2.3.2

Ad esclusione di talune particolari eccezioni, la progettazione esterna di opere pubbliche e la direzione lavori disciplinate dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. ("Legge quadro in materia di lavori pubblici") possono essere affidate alle sole tipologie di soggetti elencate in modo tassativo dall'art. 17 della legge n. 109 medesima e tra le suddette tipologie di soggetti non rientrano le società miste di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 391). D'altra parte, l'attività di progettazione esula dal novero dei servizi pubblici e non è quindi suscettibile di esercizio a mezzo delle indicate figure societarie, neppure se si abbia riguardo alle loro funzioni tipiche. Dette considerazioni rendono manifesta l'illegittimità della scelta di costituire una società mista a prevalente capitale pubblico locale per lo svolgimento di compiti che incontrano un ostacolo insuperabile al loro esercizio nell'impiego di un modulo organizzativo non ammesso dall'ordinamento.